



STUDIO LEGALE SANDULLI BATTINI CIMINO

**TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO**

**DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

Per il **PROF. NINO ANDREA COLLURA** (c.f. CLLNND75E09F704J), nato a Monza il 9 maggio 1975 e residente a Torrenova (ME), Via Benedetto Caputo, n. 201, rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. **Aldo Sandulli** (c.f. SNDLDA66T02H501G; pec: *aldosandulli@ordineavvocatiroma.org*; fax: 06-3720585) e **Benedetto Cimino** (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec: *benedettocimino@ordineavvocatiroma.org*), del Foro di Roma, con i quali elettivamente domicilia presso il loro Studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9, e in ogni caso presso gli indirizzi pec sopra indicati,

**- Ricorrente;**

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*), con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

**- Amministrazione resistente;**

**e nei confronti**

della **PROF.SSA MARIA PROIETTO** [REDACTED]  
[REDACTED];

- *Controinteressata*;

**per l'annullamento**

- del **decreto prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 01)**, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*) ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 (**doc. 01-bis**), allegata al detto decreto, nella parte lesiva per il Ricorrente;

- dell'**avviso prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 02)**, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per il Ricorrente;

- del **provvedimento prot. n. 0002206 del 19 agosto 2024 (doc. 03)**, con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.08.2024 nella graduatoria finale di merito del 9 agosto 2024, come da allegato (**doc. 03-bis**), nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione **n. 631**, con un punteggio finale complessivo di 8,4 punti, in luogo del punteggio di 9,0 punti, spettantegli per le ragioni di cui in appresso;

- dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero resistente ha individuato i singoli candidati da assegnare ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto.

## **FATTO**

1. Il Prof. **Nino Andrea Collura**, odierno Ricorrente, è un aspirante dirigente scolastico che ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici indetta con legge del 24 febbraio 2023, n. 14 (di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), le cui modalità di partecipazione sono state disciplinate dal D.M. 8 giugno 2023, n. 107 (c.d. “*concorso riservato*”).

2. Il Ricorrente ha presentato domanda di partecipazione in data 22 gennaio 2024 (v. **doc. 04**), esibendo i seguenti **titoli culturali** (come da Tabella A allegata al D.M. n. 107/2023):

*a)* quale dottorato di ricerca (voce A.2. della tabella A: 3,00 punti per ciascun dottorato di ricerca), **il dottorato di ricerca in *Ingegneria Edile*** (anno accademico 2006/2007), conseguito dal Prof. Collura in data 05.03.2007 presso l'Università degli Studi di Messina;

*b)* quali Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti inerente lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico, rilasciato da Università italiane o estere (voce A.6. della tabella A: 3,00 punti per ogni master): **il Master di I livello “Nuove tecnologie e costruzione della conoscenza: la didattica digitale nei contesti formativi”** (anno accademico 2016/2017), conseguito dal Ricorrente in data 20.06.2017 presso l'Università degli Studi di Roma “*Unitelma Sapienza*” e **il Corso di Perfezionamento annuale “Scienze della valutazione e dell'apprendimento”**, conseguito dal Ricorrente in data 22.02.2007 presso FOR.COM. (Consorzio Interuniversitario) di Roma;

*c)* quale Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere (voce A.7. della tabella A: 1,50 punti per ogni master), **il Diploma di perfezionamento annuale “Il recupero delle diverse abilità a scuola”** (anno

accademico 2007/2008), conseguito dal Ricorrente in data 18.01.2008 presso FOR.COM. (Consorzio Interuniversitario) di Roma;

*d)* quale Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere (voce A.8. della tabella A: 0,50 punti per ogni master), il **Diploma di perfezionamento annuale “Sistemi e Tecnologie Energetici”** (anno accademico 2005/2006), conseguito dal Ricorrente in data 11.05.2006 presso FOR.COM. (Consorzio Interuniversitario) di Roma;

*e)* infine, quale titolo di specializzazione sul sostegno (voce A.10. della tabella A: 1,00 punti per ogni titolo), il titolo di specializzazione conseguito dal Prof. Collura il 23.04.2009 presso l’Università degli Studi di Messina.

**3.** Il Ricorrente ha superato il concorso riservato, sostenendo con successo la prova finale del corso intensivo di formazione di cui all’art. 8 del D.M. 107/2023.

**4.** Con decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2187 del 9 agosto 2024 (**doc. 01-bis**) è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura, da ultimo rettificata con decreto n. 2206 del 19 agosto 2024 (**doc. 03-bis**), che ha visto il Prof. Collura collocarsi alla posizione **n. 631**, con un punteggio complessivo di **8,4 punti**.

**5. Nello specifico:** al Prof. Collura è stato assegnato un punteggio di **7,8 punti** per la prova finale (*ex* art. 8 del D.M. n. 107/2023), un punteggio di **0 punti** per i titoli di servizio e professionali (v. lettera B della Tabella A allegata al D.M. n. 107/2023) ed un punteggio di **6 punti** per i titoli culturali (v. lettera A della Tabella suddetta).

Il punteggio complessivo ottenuto dalla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio ( $6 + 0 = 6$ ), è stato sommato, su base decimale (0,6) al

punteggio ottenuto alla prova finale (7,8), conducendo così al risultato complessivo di **8,4 punti** (0,6 + 7,8).

Se la commissione avesse correttamente valutato tutti i titoli esibiti dal Ricorrente, **egli avrebbe ottenuto un punteggio finale di 9,0 punti**, risultante dalla somma degli 7,8 punti della prova finale, degli 0 punti per i titoli professionali e di servizio e dei **12 punti per i titoli culturali**.

Evidentemente, dunque, la commissione ha attribuito al Prof. Collura **6 punti in meno** rispetto a quelli cui aveva diritto.

**6. La commissione ha (erroneamente) ritenuto di non assegnare alcun punteggio a due dei titoli culturali del Prof. Collura, entrambi però pianamente rientranti nel novero dei titoli concernenti “materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico”, come stabilito dalla tabella A (voce A.6.).**

**7. Per tal via, il Ricorrente ha ottenuto un punteggio di soli 8,4 punti (in luogo del punteggio di 9,0 dovutogli), collocandosi così alla 631esima posizione in graduatoria, con conseguente notevole pregiudizio in ordine alla regione e alla sede di assegnazione.**

## **DIRITTO**

**1. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI DI CUI ALLA VOCE A.6. DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 107/2023. ECCESO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**1.1.** Come si è illustrato in narrativa, la commissione d'esame ha attribuito all'odierno Ricorrente un punteggio per titoli culturali pari a **6 punti in luogo dei 12 punti** che gli sarebbero spettati per i due titoli presentati ed allegati alla domanda di partecipazione: il Master di I livello “*Nuove tecnologie e costruzione*

*della conoscenza: la didattica digitale nei contesti formativi*” (3 punti) e il Corso di Perfezionamento annuale post “*Scienze della valutazione e dell’apprendimento*” (3 punti).

**1.2.** Indiscusso è anzitutto l’interesse a ricorrere del Prof. Collura: la corretta valutazione dei titoli culturali non valorizzati dalla commissione avrebbe consentito al Ricorrente di rivestire una posizione compresa fra la n. 296 e la n. 312 della graduatoria definitiva (in luogo della attuale 631esima), e di poter così essere immesso in servizio in tempi notevolmente più brevi, beneficiando di una sede di maggior preferenza.

**1.3.** Il Prof. Collura ha conseguito il Master “*Nuove tecnologie e costruzione della conoscenza: la didattica digitale nei contesti formativi*” (d’ora in poi solo “*Master*”) nel 2017, presso l’Università “*Unitelma Sapienza*”.

**Non vi è dubbio che tale titolo dovesse essere valorizzato dalla commissione.**

Infatti, il Master in questione è prettamente inerente il profilo professionale del dirigente scolastico: il corso – di durata annuale – ha affrontato tematiche essenziali per la preparazione del dirigente scolastico in tema di “*leadership educativa*”, e segnatamente:

- **le riforme scolastiche e le c.d. TIC:** il corso ha analizzato le recenti riforme scolastiche e l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel *setting* didattico, sia in ottica di maggiore inclusione che di maggiore efficienza (le TIC sono funzionali allo scambio tra docente e studente anche con difficoltà cognitive e/o comportamentali);
- **la gestione delle risorse educative:** il corso si è concentrato sulla preparazione del dirigente scolastico all’utilizzo competente delle c.d. “tecnologie educative” (nello specifico, all’uso di lavagne interattive e strumenti digitali per studenti con bisogni educativi “speciali”);

- **l'innovazione nella didattica:** le lezioni del corso sono state inoltre dedicate all'approfondimento delle “*metodologie educative innovative*” (programmazione e gestione di progetti didattici più all'avanguardia, implementazione di strategie di apprendimento e studio delle linee guida nazionali ed europee sulle esigenze della comunità didattica);
- **dematerializzazione e gestione amministrativa:** il Master ha incluso la trattazione di aspetti riguardanti la dematerializzazione delle procedure amministrative, per l'acquisizione di una maggiore efficienza gestionale della didattica e dell'insegnamento.

Non vi è ragione alcuna, dunque, per ritenere non valutabile il Master presentato dal Prof. Collura.

**1.4.** Medesime considerazioni valgono per il **Corso di Perfezionamento annuale “*Scienze della valutazione e dell'apprendimento*”**, svolto dal Ricorrente nel 2007 presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM. di Roma, che si attaglia perfettamente ai titoli culturali richiesti dalla commissione ed inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico.

Il Corso si è infatti concentrato sugli aspetti essenziali della formazione dell'aspirante dirigente scolastico nell'ambito: dell'apprendimento degli studenti, delle competenze di base nell'uso di strumenti di condivisione e nella creazione delle classi e della programmazione di lezioni multimediali ed esercitazioni *online*.

Anche in questo caso, è scelta del tutto irragionevole e arbitraria quella della commissione di non assegnare alcun punteggio al titolo vantato dal Prof. Collura.

**1.5.** Come già ricostruito in fatto, il Ricorrente avrebbe dovuto ottenere **3 punti per il Master** ed **ulteriori 3 punti per il Corso di Perfezionamento** (6 punti complessivi).

Se la commissione avesse correttamente valutato i suddetti titoli, infatti, il Prof. Collura avrebbe conseguito un **punteggio finale di 9,0 punti**, risultante dalla somma degli 7,8 punti della prova finale, degli 0 punti per i titoli professionali e di servizio e dei **12 punti per i titoli culturali** (considerando che la somma dei titoli culturali, di servizio e professionali è calcolata su base decimale e poi sommata al punteggio per la prova finale: v. *supra*, par. 5 in fatto).

Il Ricorrente ha quindi diritto a vedersi attribuire **6 ulteriori punti per i titoli culturali illegittimamente non valutati, con conseguente rideterminazione della sua posizione in graduatoria** (fra la n. 296 e la n. 312).

#### **ISTANZA CAUTELARE**

L'odierno Ricorrente chiede che venga disposta la sospensione degli effetti dei provvedimenti qui impugnati, considerata l'esistenza di gravi motivi di urgenza.

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge in maniera evidente da quanto argomentato nel ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si consideri quanto segue.

La sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile in capo al Ricorrente discende dalla circostanza che, **stabilizzatesi le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici** (per i primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito, le procedure di assegnazione ai ruoli regionali sono state avviate con provvedimento prot. n. 2187 del 9 agosto 2024), **il Prof. Collura verrà assegnato alla sede peggiore che corrisponde alla attuale 631esima posizione in graduatoria**, con il serio rischio di vedere del tutto dispersi gli effetti di una eventuale sentenza di accoglimento.

A ciò si aggiungano, poi, gli innumerevoli problemi organizzativi che comporterebbe anche per la stessa Amministrazione un eventuale annullamento



degli atti gravati a distanza di molto tempo dell'immissione in servizio dei primi 519 aspiranti dirigenti in graduatoria.

Ad ogni modo, si chiede in via subordinata che l'Ill.mo TAR adito apprezzi favorevolmente le esigenze di tutela del Ricorrente fissando una sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

\* \* \*

Sulla base di quanto esposto, il **Prof. Nino Collura**, *ut supra* rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati;
- nel merito, **annullare** i provvedimenti impugnati e quelli ad essi connessi;
- per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione ad assegnare al Ricorrente il punteggio di ulteriori **6** punti per titoli culturali, attribuendogli un punteggio complessivo pari a 9,0 e ricollocandolo, per l'effetto, nella graduatoria finale di merito.

Spese vinte.

Si depositano:

**01.** decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente prot. n. 0002187 del 9.8.2024;

**01-bis.** graduatoria finale di merito approvata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto prot. n. 0002187 del 9.8.2024;

**02.** avviso prot. n. 0002187 del 9.8.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati di cui alla graduatoria finale di merito del 9.8.2024;

**03.** provvedimento con n. prot. 0002206 del 19.8.2024 con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del MIM ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.8.2024;

**03-bis.** graduatoria finale di merito rettificata dal provvedimento prot. n. 0002206 del 19.8.2024;

**04.** domanda di partecipazione del Prof. Collura al concorso “riservato”.

\* \* \*

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile, per cui l'imposta è dovuta nella misura di euro 325,00.

Roma, 29 ottobre 2024

Prof. Avv. Aldo Sandulli



Avv. Benedetto Cimino